

[REDACTED]

TRIBUNALE DI CREMA

N. 1524/2005

Il Tribunale di Crema in composizione monocratica, nella persona del Presidente dr. Salvatore Cappelleri, sciogliendo la riserva nel procedimento per manutenzione nel possesso promosso da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con ricorso depositato il 2 dicembre 2005 e con successiva chiamata in giudizio di [REDACTED] e [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricostruzione in fatto è pacifica: i resistenti hanno modificato l'immobile di loro proprietà sostituendo delle finestre con un ingresso carraio munito di porta basculante dal lato del cortile comune, al fine di accedere comodamente all'autorimessa. Il ricorrente lamenta che, così facendo, costringendolo a lasciare libero il cortile nella parte antistante il nuovo ingresso, hanno limitato la sua facoltà, concorrente con quella dei condomini, di utilizzare, come in passato, il cortile per il parcheggio di autoveicoli.

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che qui non si discute delle modalità di utilizzo del cortile, che devono essere rimesse alla decisione del condominio, a cui compete disciplinare lo spazio comune in modo tale che non venga alterato l'equilibrio tra le concorrenti facoltà dei condomini di servirsene.

E' comunque non contestato che, antecedentemente alla modifica, i condomini utilizzavano tutta l'area cortilizia per il parcheggio di autoveicoli. Ne consegue necessariamente che la formazione del nuovo ingresso carraio altera, limitandole, le facoltà del ricorrente di utilizzazione della cosa comune con le modalità precedentemente esercitate, dovendo ora

[redacted] lasciare libero lo spazio antistante la porta basculante per consentire l'ingresso e l'uscita dei veicoli dei residenti.

Occorre, pertanto, inibire a [redacted] ed a [redacted] l'utilizzo del nuovo ingresso come accesso carrale. Va da sé, infatti, che l'utilizzo dell'ingresso quale accesso pedonale, non incidendo sul concorrente utilizzo dei condomini dell'area comune, rientra nel legittimo esercizio del diritto di proprietà dei residenti.

Ciò premesso, il Tribunale

P.Q.M.

visti gli artt. 669 sexies c.p.c.

INIBISCE

a [redacted] e a [redacted] l'utilizzo, quale accesso carrale, del nuovo ingresso edificato sul cortile comune.

FISSA

per l'inizio della causa di merito l'udienza del 29 giugno 2006, ore 10.00.

MANDA

alla cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Crema 7 giugno 2006

Il Presidente del Tribunale

dr. Salvatore Cappelleri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CREMA, - 8 GIU. 2006

IL CANCELLIERE
Carlo Fradei

